

REGOLAMENTO APPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art.1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.
- 2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.Pe.F. istituita dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, nonché dagli ulteriori interventi normativi di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.09.2011, n. 148, e dall'art. 13 comma 16 del D.L. 06.12.2011, n. 201.

Art.2 - SOGGETTI ATTIVI

1. L'addizionale in oggetto, verrà riscossa dal Comune di San Giorgio, ai sensi del D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art.3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.Pe.F. tutti i contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di San Giorgio di Nogaro.

Art.4 - ALIQUOTE

- 1. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro i limiti prefissati dalla Legge. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e dall'art. 1 comma 142 lett. c) della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- 2. Il Consiglio Comunale, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, può stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148;
- 3. Le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it. Ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it)

Art. 5 - ESENZIONI

- 1. L'amministrazione prima dell'approvazione del proprio Bilancio di Previsione e prima della determinazione dell'aliquota, può fissare, mediante variazione al presente regolamento, il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al di sotto del quale l'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta.
- 2. L'esenzione di cui al presente articolo è fissata nella misura di € 20.000€ (ventimila/00) da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

Art. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

- 1. Il versamento dell'addizionale in oggetto è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360;
- 2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 4 al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione, sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente regolamento, sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Art.7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.